

BILANCIO

Il rendiconto finanziario utile anche per le “imprese minori”

di Fabrizio G. Poggiani

Nonostante il legislatore abbia obbligato la redazione del rendiconto finanziario a partire dal 1° gennaio 2016, l'OIC 10 (§ 1) ne consiglia la **redazione già a partire dal 2014 anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata**, di cui all'art. 2435-bis c.c., e per le micro-imprese, esonerate dalla presentazione della nota integrativa, previa indicazioni di alcune informazioni.

Infatti, il D.Lgs. 139/2015 ha recepito la Direttiva 34/2013/UE e il legislatore ha introdotto, con l'art. 6, comma 7, del citato provvedimento, l'art. 2425-ter il quale dispone, **a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria**, giacché l'art. 2435-bis c.c. esonera le società che lo redigono in forma abbreviata e l'art. 2435-ter c.c. esonera le micro-imprese.

Si evidenzia, però, che l'OIC 10, emanato nel 2014, già a partire dal detto periodo, tenendo conto delle informazioni in esso contenute, consiglia la **predisposizione a tutte le società, a prescindere dalla tipologia di bilancio cui le stesse sono obbligate**.

Infatti, il rendiconto è un documento che mette in evidenza l'informazione di **natura finanziaria**, rilevando l'entità delle **disponibilità liquidite** prodotte dalla società, giacché, il comma 2, dell'art. 2423 c.c. richiede che *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

In effetti, come si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nell'art. 2425-ter c.c., il rendiconto deve evidenziare *“l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”*.

Il bilancio d'esercizio è un documento “statico” che fornisce, a una certa data (generalmente la data di chiusura dell'anno, per i cosiddetti “solari”), la situazione patrimoniale e il risultato economico (utile/perdita) dell'esercizio, ma non mette in chiara evidenza la creazione dei flussi che formano le disponibilità liquidite (denaro in cassa, assegni e depositi bancari e postali).

Peraltro, opportunamente, è stata abbandonata la rilevazione del **capitale circolante netto - CCN** (attività correnti – passività correnti), quale risultato del documento, sposando, quale grandezza di riferimento, le disponibilità liquide (si veda l'OIC 10, appendice “C”, § 2); in

coerenza con quanto indicato in OIC 14, è stata adottata una nozione restrittiva di liquidità, dovendo indicare nell'aggregato, come detto, i depositi bancari e postali, gli assegni ed il denaro in cassa, a prescindere che gli stessi siano espressi in valuta estera (voce C.IV dello Stato patrimoniale attivo).

Il primo rilievo che si deve porre in evidenza è che **si tratta di una nozione più restrittiva, rispetto a quella contenuta nello IAS 7**, con l'ulteriore evidenza che restano fuori i valori relativi alle banche passive a breve e non viene richiesta l'indicazione della posizione finanziaria netta (PFN).

Poste queste evidenze, però, come richiesto dal legislatore, **il documento, che può essere inserito all'interno della nota integrativa, fornisce l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio**, nonché i flussi finanziari dell'esercizio, derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento (sono presenti, infatti, tre macro aree all'interno delle quali classificare i flussi).

Inoltre, sono state individuate **due modalità di rappresentazione**, con riferimento ai flussi finanziari, ovverosia il cosiddetto **"metodo diretto"**, nel quale i flussi in entrata e in uscita sono direttamente correlati agli incassi dei crediti e ai pagamenti dei debiti, e il **"metodo indiretto"**, nel quale i flussi sono determinati a partire dal risultato dell'esercizio, su cui vengono eseguite le necessarie rettifiche; l'OIC 10 non indica, in tal caso, alcuna preferenza, mentre lo IAS 7 ritiene che il primo metodo sia quello da utilizzare preferibilmente.

Si ricorda che **il rendiconto dell'OIC 10 è già rispettoso delle prescrizioni legislative**; peraltro, il documento rappresenta sicuramente un **valido strumento** per l'analisi delle dinamiche finanziarie dell'azienda, estremamente apprezzato dagli **istituti di credito** e finanziari, giacché riesce a mettere in risalto il margine operativo lordo (MOL), il flusso finanziario prima e dopo le variazioni del capitale circolante netto (CCN), nonché le disponibilità liquide all'inizio e alla fine del periodo considerato e il *cash flow* operativo (Fondazione nazionale dei Commercialisti, documento 28/02/2015).

Pertanto, sebbene le disposizioni del D.lgs. 139/2015, entrate in vigore lo scorso 1° gennaio, prevedano l'obbligo esclusivamente per le società che non sono obbligate alla redazione del bilancio in forma abbreviata, lo stesso OIC 10, ma anche la dottrina più qualificata, ritiene **consigliabile la redazione del rendiconto anche alle società che predispongono il bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2435-bis c.c., proprio per le ulteriori informazioni fornite**; tutto ciò a decorrere dal 2014, ma con l'ulteriore possibilità di predisporre il documento come documento correlato al bilancio 2015.